Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L.Docimo"
Viale Italia ,103 - 87040 **ROSE (CS)**
Codice Fiscale 80003940782 - Codice Meccanografico CSIC80900L
Telefono 0984901068 - Fax 0984901068 -
E-Mail: csic80900L@istruzione.it
Pec csic80900L@pec.istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivorose.edu.it

Prot. n. *ro* 3882/04-08 Rose, 16/XII/2021

A tutto il Personale, Docente ed Ata, di Istituto, con valore di Notifica
Sul Sito on line con massima Trasparenza
SEDE

Oggetto: **Obbligo Vaccinale, a far data dal mercoledì 15 dicembre 2021 e Proroga del Certificato di Esenzione**

VISTO la **Normativa di specie**.
RICHIAMATA pregressa **Nota dirigenziale**, prot. n. *ro* **3748**/04-08 del 30 novembre **2021**,
con la presente,

Il *DIRIGENTE SCOLASTICO*
pro tempore dell'Istituto scrivente per il ruolo ricoperto e le funzioni riconosciute e rivestite

NOTIFICA

che, con Decreto-Legge n.*ro* 172 del 26 novembre **2021**, recante "*Misure Urgenti per il contenimento dell'Epidemia da COVID_19 e per lo Svolgimento in Sicurezza delle Attività economiche e sociali*", è stato esteso, a far data dal 15 dicembre 2021, l'Obbligo di Vaccino anti COVID_19, a tutto il Personale scolastico.
L'Obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose), che va fatta, entro i termini di validità della Certificazione verde, rilasciata, dopo la seconda dose. La Vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei Soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, D. L. 172/2021.

OMISSIONE OBBLIGO VACCINALE
La Vaccinazione può essere omessa o differita, solo in caso di accertato pericolo per la Salute del Lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche, documentate ed attestate, dal Medico di Medicina generale, nel rispetto delle Circolari del Ministero della Salute, in materia di Esenzione, dalla Vaccinazione anti-Covid-19.

VERIFICA DELL'OBBLIGO VACCINALE
I Dirigenti scolastici Assicurano il rispetto dell'Obbligo e Verificano, immediatamente, l'Adempimento del predetto Obbligo vaccinale, acquisendo le Informazioni, necessarie anche secondo le Modalità, definite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 9, comma 10, del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n.*ro* 52, convertito, con Modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n.*ro* 87. Nei casi in cui, dalle Verifiche, effettuate, non risulti l'Assunzione della Vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la Presentazione della Richiesta di Vaccinazione, gli Interessati saranno invitati a Produrre, entro 5 giorni, dalla ricezione dell'Invito, la Documentazione comprovante, in alternativa:

a) l'Effettuazione della Vaccinazione;
b) il Differimento o l'Esenzione dalla Vaccinazione;

c) la Prenotazione della Richiesta di Avvio della Vaccinazione, da eseguirsi, in un termine, non superiore a venti giorni dall'Invito;

d) l'Insussistenza dei Presupposti per l'Obbligo vaccinale.

Nel caso, in cui il Lavoratore abbia, già, provveduto ad inoltrare la Richiesta di Vaccinazione (*caso c*), il Dirigente scolastico invita l'Interessato a presentare, non oltre 3 giorni, dalla Somministrazione, la Certificazione, attestante l'Adempimento dell'Obbligo vaccinale.

EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE

Nel caso di mancata Presentazione della Documentazione, relativa alla Effettuazione/Richiesta di Vaccinazione, ovvero, di Esenzione/Differimento dalla stessa o di Insussistenza dei Presupposti, il Dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'Obbligo vaccinale e ne dà, immediata, Comunicazione scritta al Lavoratore.

L'Atto di Accertamento determina, in capo al Lavoratore:

✔ l'immediata Sospensione dal Lavoro;

✔ il Diritto alla Conservazione del posto di Lavoro;

✔ Nessuna Conseguenza disciplinare;

✔ la mancata Corresponsione della Retribuzione e di altri Compensi o Emolumenti, comunque, denominati.

La Sospensione, dal Servizio, è efficace, fino alla Comunicazione, da parte dell'Interessato, al Datore di Lavoro, dell'Avvio e del, successivo, completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della Dose di Richiamo, nei termini previsti e, comunque, non oltre sei mesi, dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge n.*ro* 172 del 26 novembre 2021.

SANZIONI

Il Decreto, citato, all'art. 2, comma 4, conferma la Sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del Dirigente scolastico, per omesso controllo. L'Ufficio competente all'Accertamento della violazione è l'Ufficio Scolastico Regionale; l'Importo della Sanzione oscilla dai 400 ai 1000 euro ed è irrogata, dal Prefetto. Lo Svolgimento dell'Attività lavorativa, in violazione dell'Obbligo vaccinale, di cui al comma 1 dell'art. 2 del D. L. 172 del 26 novembre 2021, è punito con Sanzione, da parte del Prefetto, di cui al comma 6, stabilita nel pagamento di una Somma, da 600 a 1.500 euro, fermo restanti le conseguenze disciplinari, secondo i rispettivi ordini di appartenenza.

PROROGA DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE

Si fa anche presente che, con Circolare n.*ro* 53922 del 25 novembre 2021, il Ministero della Salute ha disposto la Proroga della Validità delle Certificazioni di Esenzione alla Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. La Validità e la possibilità di rilascio delle Certificazioni di Esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19, per gli usi, previsti dalla Normativa vigente, è prorogata, sino al 31 dicembre 2021.

Non sarà necessario un nuovo rilascio delle Certificazioni, già, emesse.

TEMPISTICA DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Si ricorda che la Certificazione di Esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata, nel caso in cui la Vaccinazione stessa venga omessa o differita, per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino, in maniera permanente o temporanea. I Soggetti, che ottengono una Esenzione alla Vaccinazione anti-SARS-CoV-2, devono essere, adeguatamente, informate, sulla necessità di continuare a mantenere le Misure di Prevenzione come: Uso Mascherine; Distanziamento dalle Persone non conviventi; Lavaggio delle mani; Non Assembramento, in particolare, in Locali chiusi; Rispetto delle Condizioni, previste, per i Luoghi di Lavoro e per i Mezzi di Trasporto.

MODALITÀ DI RILASCIO E SOGGETTI AUTORIZZATI

Fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori Disposizioni, le Certificazioni potranno essere rilasciate, direttamente, dai Medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale di Libera Scelta dell'Assistito, che operano, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La Certificazione deve essere rilasciata, a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali, con modalità, definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse. Le Certificazioni dovranno contenere:

● i **Dati**, **identificativi** del Soggetto interessato (Nome, Cognome, Data di nascita);

● la **Dicitura**: "Soggetto, esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività, di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n.ro 105;

● la **Data di fine di Validità** della Certificazione, utilizzando la seguente dicitura "Certificazione valida fino al _____" (se indicato fino al 30 settembre 2021, si intende automaticamente prorogata al 31 dicembre);

● **Dati relativi al Servizio vaccinale** della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, in cui opera, come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
● **Timbro e Firma del Medico** certificatore (anche digitale);
● **Numero di iscrizione all'Ordine** o Codice fiscale del Medico certificatore.
I Certificati non possono contenere altri Dati sensibili del Soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

➢ SINTESI TEMPI ASSOLVIMENTO OBBLIGO VACCINALE	
dal 15 al 20 dicembre 2021	Il D. s.: - Verifica la regolarità vaccinale del Personale in Servizio; - Invita a Regolarizzare la posizione Vaccinale
Entro 5 giorni dall'Invito del D. s.	Il Dipendente Produce specifica Documentazione
Nei 5 giorni dall'Invito del D. s.	Il Dipendente continua a Lavorare con Green Pass Base
Dal 6° al 20° giorno dall'Invito del D. s.	Situazioni previste: - **SOSPENSIONE SENZA RETRIBUZIONE** per Chi non ha prodotto la documentazione richiesta. - **CONTINUA A LAVORARE** con Green Pass BASE (tampone negativo) Chi ha prenotato la vaccinazione. - **CONTINUA A LAVORARE (anche con diversa mansione) sino al 31.12.2021** Chi ha presentato la Certificazione di Esonero dalla vaccinazione, salvo diversa disposizione.

Per Informazioni più analitiche, si rinvia al DL 172/2021 ed alla Nota ministeriale, allegata alla presente Circolare, rimanendo a disposizione, per qualsiasi ulteriore Chiarimento al riguardo.

Segue "*Richiesta Regolarizzazione Posizione Obbligo Vaccinale, con Notifica d'Urgenza*", a Chi Interessato/a.

Il Dirigente scolastico

(Prof.ssa Concetta Smeriglio)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2 D.L.gs n. 39/93 con originale agli Atti dell'Ufficio